



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2481 di data 16 aprile 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C50m "PIAN FRATACES – GHERDECIA", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente la sostituzione del cavo di linea.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Alessandro SILVESTRI | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 6 aprile 2018, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei, Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario C50m "PIAN FRATACES – GHERDECIA", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del ing. Andrea Boghetto, datati marzo 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale proposta prevede, in prossimità della prossima revisione della cabinovia C50m "PIAN FRATACES – GHERDECIA", la sostituzione del cavo di linea interrato lungo tutta la linea dell'impianto. I lavori prevedono l'esecuzione di uno scavo a sezione ristretta lungo l'asse della funivia per uno sviluppo di circa 1.965 m, la posa in opera di nuovi cavidotti con relativo reinterro ed infine il ripristino delle superfici manomesse con inerbimento.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei, Streda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale relativa all'impianto funiviario C50m "PIAN FRATACES – GHERDECIA", ubicato nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecnico-operative:
 - nell'area di rispetto della sorgente "Laghetto Pordoi", in fase di cantiere si dovrà porre la massima attenzione al fine di evitare qualsiasi spandimento di sostanze potenzialmente inquinanti della risorsa idrica tutelata; la Ditta incaricata ad eseguire i lavori dovrà essere pronta ad intervenire con celerità nell'asportare e rimuovere eventuali sostanze inquinanti che accidentalmente dovessero spandersi nel suolo, avvertendo al contempo l'Ente Gestore della sorgente citata;

- i lavori dovranno essere eseguiti in progressione, procedendo per stralci successivi con relativi ripristini;
 - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 6. di stabilire che il presente provvedimento e il relativo progetto siano inviati, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Foreste e fauna;
 7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

SG/SD/fr